

Avv. Ernesto Belisario



# PERLAPA E L'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

[www.perlapa.gov.it](http://www.perlapa.gov.it)

# ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

## FINALITA'

- razionalizzare gli adempimenti per le amministrazioni
- essere trasparenti in modo nuovo
- consentire il controllo generalizzato dei cittadini



# ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

## ATTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

-  D. Lgs. n. 165/2001 (art.53)
-  D. Lgs. n. 33/2013 (art. 15 e art.18)



# ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

## ATTI DI INDIRIZZO E LINEE GUIDA

### **Determinazione Anac n. 1310/2016**

*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*

### **Delibera Civit n. 50/2013**

*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" in merito alla qualità dei dati e ai formati*



# OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

# COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

*Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.*

(art. 53, comma 12, D. Lgs. n. 165/2001)



# COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

*Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.*

(art. 53, comma 13, D. Lgs. n. 165/2001)



# COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

*Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.*

(art. 53, comma 14, D. Lgs. n. 165/2001)



# COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

*Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.*

(art. 53, comma 14, D. Lgs. n. 165/2001)



# FAQ

D: Devono essere inseriti in anagrafe gli incarichi conferiti a titolo gratuito?

R: Sì, anche gli incarichi a titolo gratuito devono essere inseriti nell'anagrafe delle prestazioni (v. art. 53 comma 14 “incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo”). Tuttavia, occorre verificare sempre se trattasi di incarichi riconducibili sotto il segno dei rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato conferibili dalle PP.AA. ai sensi dell'art. 7 comma 6 d.lgs. 165/2001. Altrimenti si esula dall'ambito applicativo di anagrafe delle prestazioni.



# OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

# OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

*Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:*

*a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;*

*b) il curriculum vitae;*

*c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;*

*d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.*

(art. 15, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013)



# OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

*La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.*

(art. 15, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013)



# OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

*In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*

(art. 15, comma 3, D. Lgs. n. 33/2013)



# OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

|                            |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                       | Consulenti e collaboratori<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato<br>Per ciascun titolare di incarico | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                            |  | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                             |  | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                            |  | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                             |  | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                            |  | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                             |  | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                            |  | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 |  | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                            |  | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                     |  | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  | Tempestivo                                   |





# FAQ ANAC

D: L'amministrazione è tenuta a pubblicare i dati di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente ad un professionista a cui conferisce un incarico di difesa e rappresentanza dell'ente in giudizio ?

R: Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, l'amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

Qualora, invece, l'amministrazione affidi all'esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi.



# FAQ ANAC

D: Tra gli incarichi e le cariche da pubblicare ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento ai dirigenti, consulenti e collaboratori rientrano anche gli incarichi e le cariche per i quali non sono previsti compensi?

R: Sì, i dati relativi agli eventuali incarichi e cariche di dirigenti, consulenti e collaboratori sono da pubblicare sia se a titolo oneroso sia se a titolo gratuito.



# FAQ ANAC

D: Per i componenti del Collegio dei revisori dei conti o del Collegio sindacale devono essere pubblicati i dati relativi all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?

R: Sì, in quanto il relativo incarico è riconducibile a quelli di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.



# FAQ ANAC

D: L'amministrazione è tenuta a pubblicare i dati di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali?

R: Sì, gli incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali sono riconducibili agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.



# OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

*Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.*

(art. 18, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013)



# OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 13, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico | Temporaneo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|---|--|---|--|--|





# FAQ ANAC

D: Sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 gli incarichi a dipendenti finanziati con le risorse a carico dei fondi della contrattazione integrativa?

R: No, in quanto si tratta di incarichi che rientrano nel quadro del rapporto di lavoro.



# FAQ ANAC

D: Sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 gli incarichi conferiti a dipendenti in regime di part-time con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno?

R: L'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi dei dipendenti pubblici fa riferimento agli incarichi agli stessi conferiti o autorizzati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le amministrazioni, in coerenza con quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, introducono nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione misure volte ad evitare conflitti di interesse nello svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei dipendenti pubblici, secondo quanto previsto anche dall'art. 53, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001.

In considerazione di quanto sopra le amministrazioni possono anche stabilire modalità di pubblicazione di incarichi per i quali non è espressamente prevista l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente.



# FAQ ANAC

D: Nel caso in cui l'amministrazione attribuisca incarichi per lo svolgimento di collaudi o di verifiche di conformità è tenuta a pubblicare i relativi dati?

R: Laddove le stazioni appaltanti conferiscano gli incarichi per lo svolgimento di collaudi o di verifiche di conformità a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, questi devono essere inquadrati tra gli incarichi conferiti ai propri dipendenti e, pertanto, l'amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Personale", sotto-sezione di secondo livello "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".

Diversamente, quando a causa della carenza di soggetti in possesso dei necessari requisiti all'interno della stazione appaltante, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento di servizi o di lavori, ha luogo una procedura di appalto.



# FAQ

D: Cosa si intende per “tempestivamente”?

R: La tempestività dell'adempimento va commisurata al momento in cui sono disponibili tutti i dati richiesti dall'art. 15 e 18 d.lgs. 33/2013 per la completa immissione nel sistema informativo, rapportandola alle esigenze di funzionamento dell'ufficio preposto alla cura di tali adempimenti e ai tempi delle comunicazioni interne tra gli i vari uffici interessati nel generale rispetto del principio di buon andamento.



# FAQ

D: Quali sono le informazioni che non devono essere contenute nel CV da pubblicare?

R: Vanno oscurati i dati eccedenti come ad esempio il codice fiscale e la data di nascita (lasciando eventualmente solo l'anno).

Sul tema si segnala l'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679 relativo al principio di minimizzazione e linee guida del Garante privacy del 2014 emanate alla luce del decreto legislativo n. 33/2013 e che riguardano sia la pubblicazione di dati e documenti che le Pa devono pubblicare on line per finalità di trasparenza, sia di quelli finalizzati a garantire altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi (es. pubblicazioni matrimoniali, deliberazioni sull'albo pretorio on line, avviso di deposito delle cartelle esattoriali ecc.).



# PUBBLICAZIONE DI BANCHE DATI

*Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.*

(art. 9-bis, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013)



# PUBBLICAZIONE DI BANCHE DATI

*Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.*

(art. 9-bis, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013)





Ministro per la Pubblica Amministrazione  
Anagrafe delle prestazioni

## Utilizza la ricerca per territorio



PROVALA SUBITO

Amministrazione

Soggetto incaricato

Anno

Filtra per:

2018

OCE



 RICERCA PER TERRITORIO

[www.consulentipubblici.gov.it](http://www.consulentipubblici.gov.it)



PERLAPA E L'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

# SANZIONI

# INADEMPIENZA COMUNICAZIONE

Ogni anno, entro il 31 dicembre, il Dipartimento Funzione Pubblica trasmette alla Corte dei Conti *«l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni»* relative ai collaboratori e consulenti.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione le sanzioni sono:

- economiche (art. 53, comma 9, del D. Lgs. 165/2001): l'amministrazione è soggetta al pagamento del doppio degli emolumenti corrisposti su provvedimento del Ministero Finanze;
- amministrative (art. 53, comma 15, del D. Lgs. 165/2001): «Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi dall'11 al 14, non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono».




# INADEMPIENZA PUBBLICAZIONE

- inefficacia del conferimento e della liquidazione dei compensi
- responsabilità dirigenziale (sanzione pari a quanto corrisposto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



EBELISARIO@E-LEX.IT  
WWW.E-LEX.IT

